



Corso P22085 • 21-23 novembre 2022
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il documento informatico e l'identità digitale nelle nuove Linee Guida Agid

PARTE II - IL DOCUMENTO INFORMATICO

avv. Giovanni Rocchi

Avvocato del Foro di Brescia

Membro del G.d.L. Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense FIIF-CNF

Coordinatore della Commissione PCT dell'Unione Nazionale Camere Civili

Tesoriere del Circolo dei Giuristi Telematici

Quadro normativo



REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Entrata in vigore 17.9.2014 - Efficacia 1.7.2016



D.Lgs. 7.3.2005 n.82

Codice dell'amministrazione Digitale

Quadro normativo



D.Lgs. 7.3.2005 n.82

Codice dell'amministrazione Digitale

Art. 71. Regole tecniche

1. L'AgID ... adotta **Linee guida** contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice.



AGID adotta linee guida:

- contenenti regole tecniche, che comprendono regole generali e aspetti di dettaglio, questi ultimi presenti in un Allegato tecnico che costituisce parte integrante delle linee guida.

D.Lgs. 13.12.2017 n.217 - art. 65.10

10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, **restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione** da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

FAQ AGID

Quando entrano in vigore?

- data di emissione della determinazione dirigenziale n. 404/2020: 09 settembre 2020
- data di pubblicazione: 10 settembre 2020
- **in vigore dal 10 settembre 2020**
- adeguamento entro **1 gennaio 2022** (prorogato dal 7 giugno 2021)
- aggiornamento **maggio 2021**

[Link alla sezione dedicata del sito AGID](#)

**VADEMECUM PER L'IMPLEMENTAZIONE
DELLE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE,
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI INFORMATICI**

OTTOBRE 2021

[Link alla sezione dedicata del sito AGID](#)

DOCUMENTO

Documento (da *docere*: insegnare, far conoscere)

*"Documento è una cosa che docet, cioè che ha in sé la virtù del far conoscere; questa virtù è dovuta a ciò che noi chiamiamo il **contenuto rappresentativo**."*

NUOVO DIGESTO ITALIANO 1937
Voce DOCUMENTO (TEORIA MODERNA)
Prof. FRANCESCO CARNELUTTI

DOCUMENTO

"Poiché il più antico e ancora il più diffuso tra i mezzi documentali è la scrittura e, oggi, la materia sulla quale si scrive è la carta, per lo più il documento è cartaceo ... Ma il vero è che

qualunque materia,

atta a formare una cosa rappresentativa, può entrare nel documento: tela, cera, metallo, pietra e via dicendo."

NUOVO DIGESTO ITALIANO 1937
Voce DOCUMENTO (TEORIA MODERNA)
Prof. FRANCESCO CARNELUTTI

RAPPRESENTAZIONE DIGITALE O BINARIA DELL'INFORMAZIONE

0101010**1** 01010101
 ↓ ↓
 BIT **BYTE**

**SUL BIT COMPONENTE DI BASE VENGONO COSTRUITI FORMATI DI CODIFICA
DELL'INFORMAZIONE CHE CONSENTONO DI RAPPRESENTARE
TESTI, IMMAGINI, SUONI, FILMATI, ECC.**



Via Vittorio Emanuele II n.1 - BRESCIA
Tel.030.297070 - Fax.030.2970730
grazia.sciarra@brescia.pecavvocati.it

Via Vittorio Emanuele II n.1 - BRESCIA
Tel.030.297070 - Fax.030.2970730
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI BRESCIA

ATTO DI CITAZIONE

Nel nome e nell'interesse di [redacted] con sede legale in [redacted]
[redacted] c.f., P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Brianza-Lodi [redacted], iscritto all'Albo delle Banche al n. [redacted] e per essa,
quale mandataria, giusta procura conferita con atto del notaio [redacted]
di Milano in data [redacted], registrato all'Agenzia delle
Entrate di Milano 1 in data [redacted] ([doc. 1](#)), [redacted]
[redacted], già [redacted] a seguito di variazione della de-
nominazione sociale iscritta presso il registro delle imprese in data 4.10.2021, con
sede in [redacted] capitale sociale di euro 150.000,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma [redacted],
iscritta al R.E.A. di Roma al n. [redacted], appartenente al Gruppo IVA - Partita IVA
[redacted], in persona del procuratore [redacted], a tanto abilita-
ta giusta procura conferita dal Direttore Generale [redacted], con atto del notaio,
[redacted] di Roma in data [redacted], ([doc.](#)
[2](#)), rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] (C.F. [redacted]
- PEC [redacted] - Fax 030.2970730) e [redacted]
[redacted] (C.F. [redacted] - PEC [redacted] - Fax
030.2970730), con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n.1, presso il quale
ha eletto domicilio, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata con documento
informatico che, debitamente autenticato mediante apposizione di firma digitale,
viene congiunto al presente atto mediante strumenti informatici a mente dell'art.
83.3 c.p.c., si espone quanto segue:

INDICE (i titoli sono cliccabili e l'indice è replicato nei segnalibri del file .pdf)

1	La sussistenza del credito in capo all'attrice	2
2	Dell'atto in pregiudizio dei creditori	3
3	Della domanda di revoca ex art.2901 c.c.	4
3.1	La sussistenza del rapporto di credito	4
3.2	L' <i>eventus damni</i>	6
3.3	La <i>scientia damni</i>	8
4	Citazione in giudizio e conclusioni	9

EVIDENZA INFORMATICA
CODIFICATA SECONDO FORMATI

1

STRUMENTO SOFTWARE
INTERPRETA IL FORMATO

VISUALIZZAZIONE

DATI GREZZI

2

INTERFACCIA HARDWARE E SOFTWARE
DECODIFICA DEI DATI

3

DOCUMENTO DECODIFICATO

Via Vittorio Emanuele II n.1 - BRESCIA
Tel.030.297070 - Fax.030.2970730
grazia.sciarra@brescia.pecavvocati.it

Via Vittorio Emanuele II n.1 - BRESCIA
Tel.030.297070 - Fax.030.2970730
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI BRESCIA
ATTO DI CITAZIONE

Nel nome e nell'interesse di [redacted] con sede legale in [redacted]
[redacted] c.f., P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Brianza-Lodi [redacted], iscritto all'Albo delle Banche al n. [redacted] e per essa,
quale mandataria, giusta procura conferita con atto del notaio [redacted]
di Milano in data [redacted], registrato all'Agenzia delle
Entrate di Milano 1 in data [redacted] (doc. 1),
[redacted], già [redacted] a seguito di variazione della de-
nominazione sociale iscritta presso il registro delle imprese in data 4.10.2021, con
sede in [redacted] capitale sociale di euro 150.000,00 i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma [redacted],
iscritta al R.E.A. di Roma al n. [redacted], appartenente al Gruppo IVA - Partita IVA
[redacted], in persona del procuratore [redacted], a tanto abilita-
ta giusta procura conferita dal Direttore Generale [redacted], con atto del notaio,
[redacted] di Roma in data [redacted] (doc.
2), rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted] (C.F. [redacted]
- PEC [redacted] - Fax 030.2970730) e
[redacted] (C.F. [redacted] - PEC [redacted] - Fax
030.2970730), con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n.1, presso il quale
ha eletto domicilio, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata con documento
informatico che, debitamente autenticato mediante apposizione di firma digitale,
viene congiunto al presente atto mediante strumenti informatici a mente dell'art.
83.3 c.p.c., si espone quanto segue:

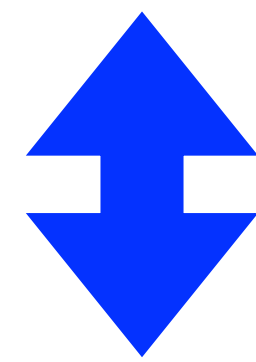
INDICE (i titoli sono cliccabili e l'indice è replicato nei segnalibri del file .pdf)

1	La sussistenza del credito in capo all'attrice	2
2	Dell'atto in pregiudizio dei creditori	3
3	Della domanda di revoca ex art.2901 c.c.	4
3.1	La sussistenza del rapporto di credito	4
3.2	L'eventus damni	6
3.3	La scientia damni	8
4	Citazione in giudizio e conclusioni	9

= MEMORIZZATO

Reg. eldAS - Art. 3 Definizioni

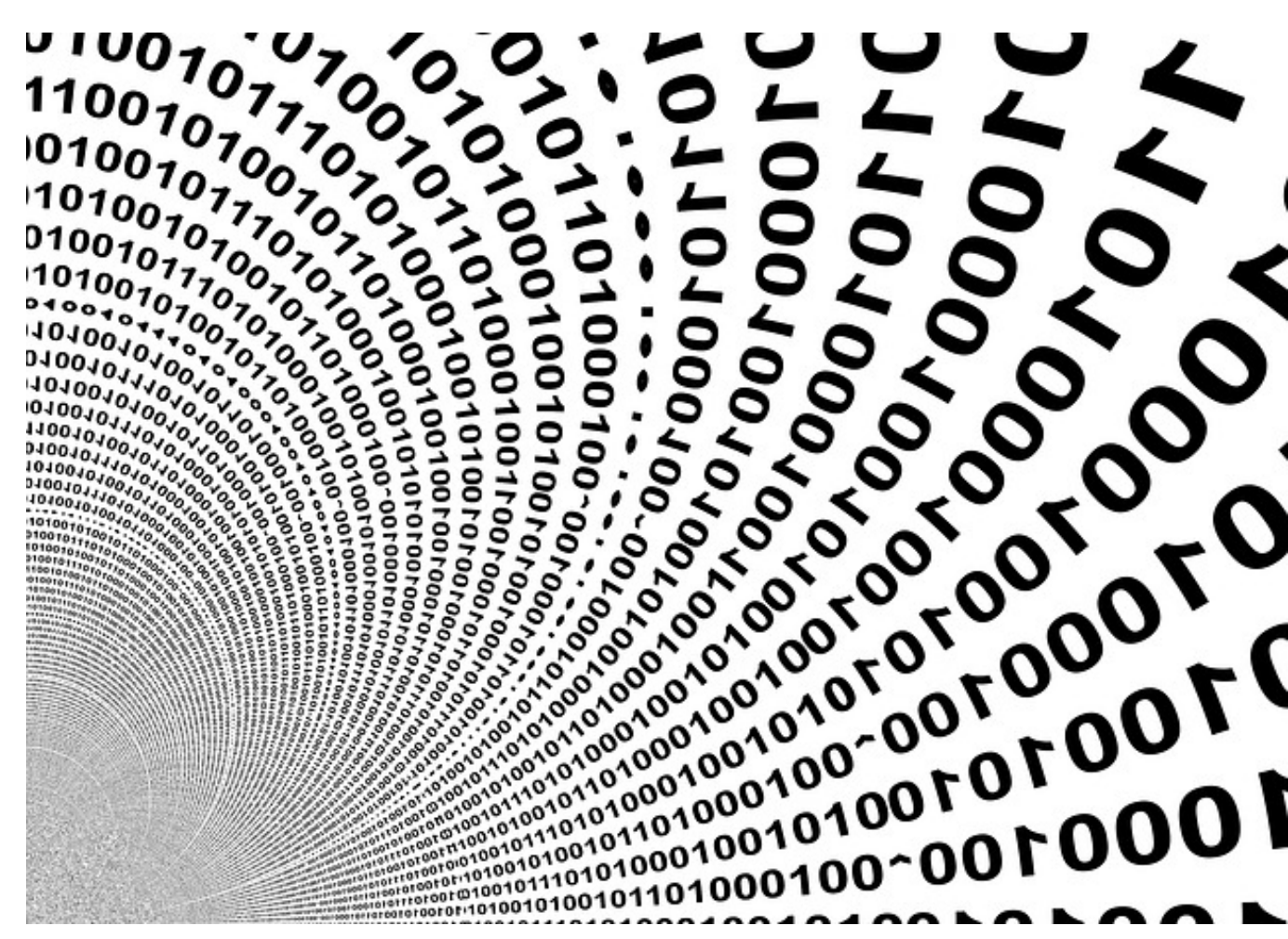
35) «**documento elettronico**», qualsiasi contenuto **conservato** in forma elettronica, in particolare **testo** o **registrazione sonora**, **visiva** o **audiovisiva**;



CAD - Art. 1

p) documento informatico: il **documento elettronico** che contiene la **rappresentazione informatica** di atti, fatti o **dati** giuridicamente rilevanti;

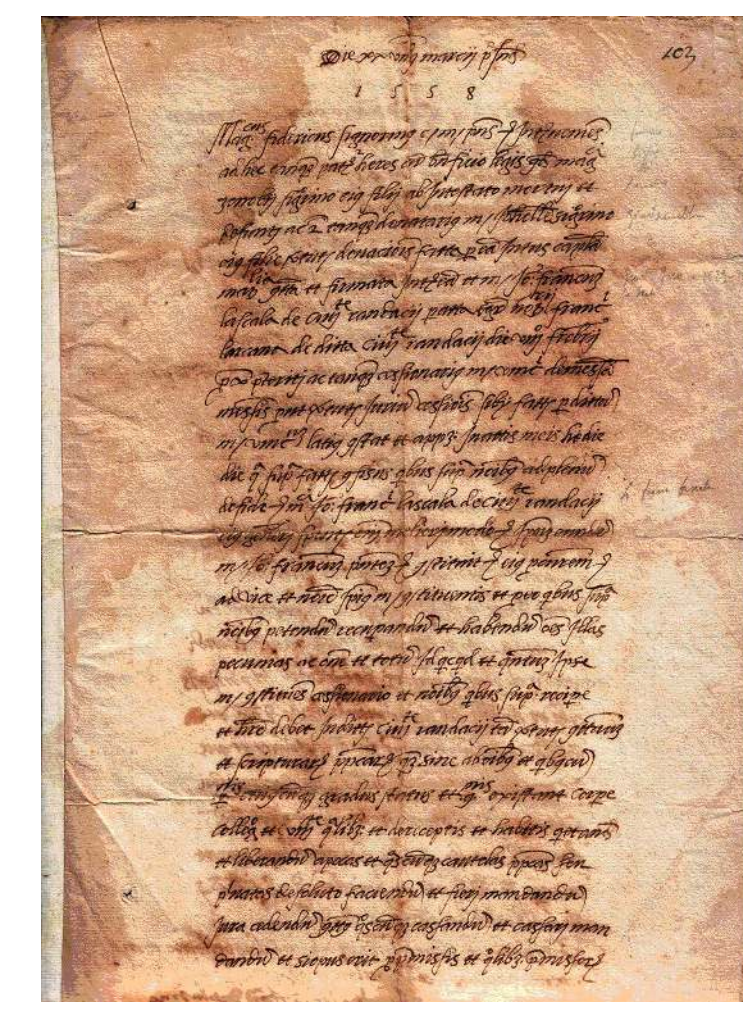
= DIGITALE



DOCUMENTI INFORMATICI ED ANALOGICI

CAD - Art. 1

p-bis) documento analogico: la **rappresentazione non informatica** di atti, fatti o **dati** giuridicamente rilevanti;



Modalità di **formazione** dei documenti informatici

Par. 2.1.1 Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità:

- a) **creazione** tramite l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità di cui all'allegato 2;
- b) **acquisizione** di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) **memorizzazione** su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) **generazione** o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

Requisiti del documento informatico

1 - IDENTIFICAZIONE UNIVOCA E PERSISTENTE

- per documenti prodotti dalla PA: segnatura di protocollo;
- per documenti non protocollati: registrazione sistema informatico di gestione documentale;
- associazione di una *impronta informatica (HASH)*;

2 - IMMODIFICABILITÀ

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale ... o firma elettronica avanzata;
- memorizzazione su sistemi di gestione documentale ...;
- *il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata ...;*
- versamento ad un sistema di conservazione.

↘ Previsto solo per documenti derivanti da creazione con strumenti software.

Requisiti del documento informatico

Al momento della formazione del documento informatico imm modificabile,
devono essere generati e associati permanentemente ad esso i relativi metadati.

METADATI

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) <i>IdDoc</i> | 10) Identificativo del formato |
| 2) Modalità di formazione | 11) Verifica |
| 3) Tipologia documentale | 12) Aggregazione documentale |
| 4) <i>Dati di registrazione</i> | 13) IdIdentificativoDocumentoPrincipale |
| 5) Soggetti | 14) Versione del documento |
| 6) <i>Chiave descrittiva</i> | 15) Tracciatore modifiche documento |
| 7) Allegati | 16) Tempo di conservazione |
| 8) Classificazione | 17) Note |
| 9) Riservato | |

Requisiti del documento informatico

Al momento della formazione del documento informatico immodificabile,
devono essere generati e associati permanentemente ad esso i relativi metadati.

METADATI

Le implementazioni effettuate rispetto all'allegato alla precedente versione delle Linee guida si sono rese necessarie per ottemperare sempre più ai principi di **interoperabilità, trasparenza e conoscenza approfondita** del contesto documentale.

L'elaborazione degli schemi è stata effettuata tenendo conto anche delle informazioni necessarie in vista della **conservazione a lungo termine**.

Proprietà documento

Descrizione

Protezione

Font

Vista iniziale

Personalizz.

Avanzate

Descrizione

File: 8959288s-2.pdf

Titolo:

Autore:

Soggetto:

Parole chiave:

Creato il: 16/06/22, 15:21:17

Metadati aggiuntivi...

Modificato: 03/11/22, 14:54:33

Applicazione: Microsoft® Word 2013

Avanzate

Autore del PDF: Microsoft® Word 2013; modified using iText® 5.5.13.2 ©2000-2020 iText

Versione PDF: 1.7 (Acrobat 8.x)

Posizione: /Users/grocchi/Downloads/

Dimensioni file: 292,80 KB (299.826 Byte)

Dimensioni pagina: 210 x 297 mm

PDF con tag: Sì

Numero di pagine: 2

Vis. Web veloce: No

Aiuto

Annulla

OK

Proprietà documento

Descrizione

Protezione

Font

Vista iniziale

Personalizz.

Avanzate

Descrizione

File: linee_guida_sul_documento_informatico.pdf

Titolo: Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Autore: Agenzia per l'Italia Digitale

Soggetto:

Parole chiave: "Linee guida, documento informatico, formazione del documento informatico, conservazione, protocollo, AGID, Agenzia per l'Italia Digitale"

Creato il: 04/05/21, 19:49:12

Metadati aggiuntivi...

Modificato: 20/11/22, 16:30:01

Applicazione: Acrobat PDFMaker 21 per Word

Avanzate

Autore del PDF: Adobe PDF Library 21.1.182

Versione PDF: 1.6 (Acrobat 7.x)

Posizione: /Users/grocchi/Documents/RelazioniConvegni/_SSM_Napoli_21112022/

Dimensioni file: 753,40 KB (771.485 Byte)

Dimensioni pagina: 210 x 297 mm

PDF con tag: Sì

Numero di pagine: 40

Vis. Web veloce: No

Aiuto

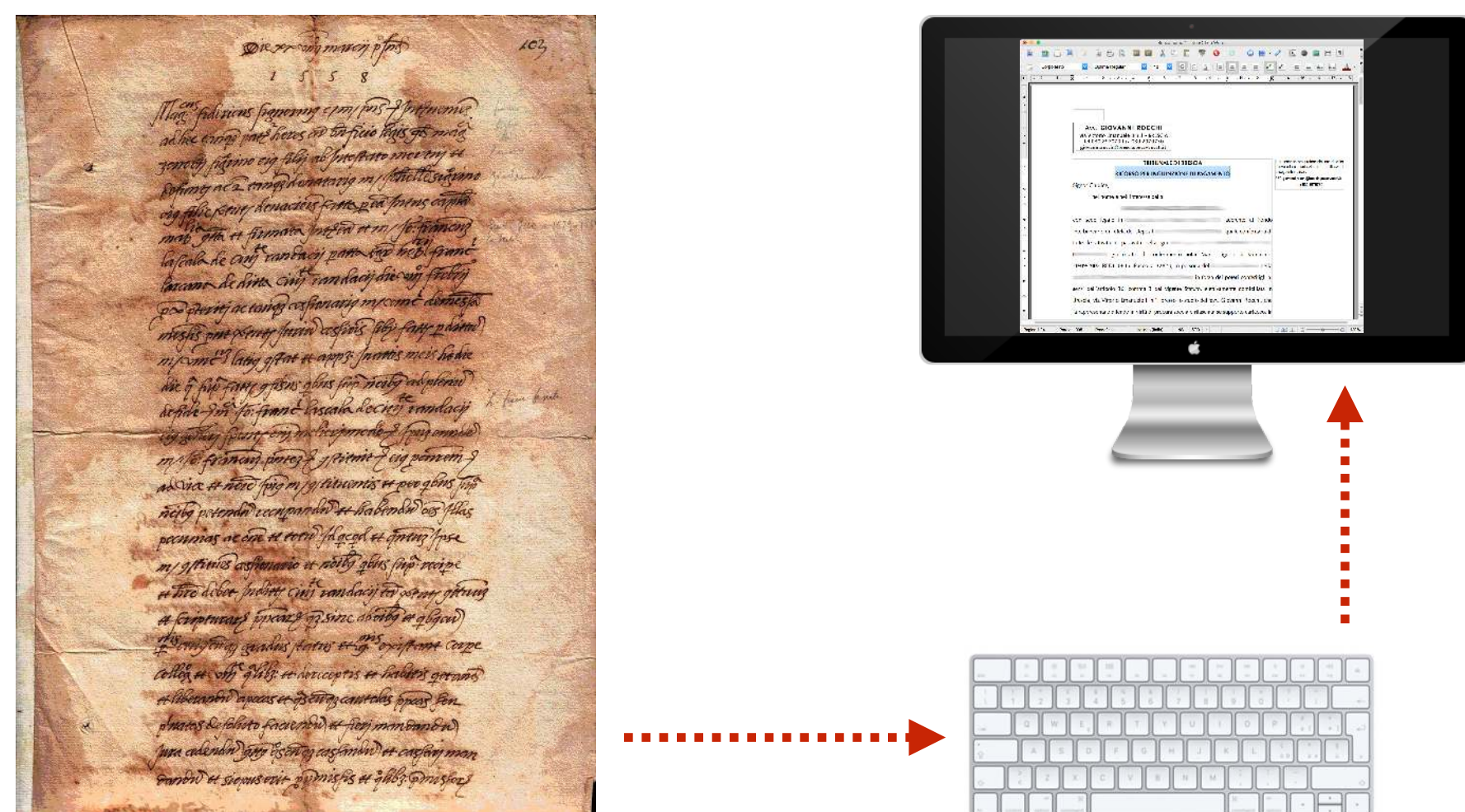
Annulla

OK

DPR 82.2005 - CAD

Art. 1

i-bis) **copia informatica** di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto** identico a quello del documento analogico da cui è tratto;



Art. 1

i-ter) **copia per immagine** su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto e forma** identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;



ART.20, comma 1-bis

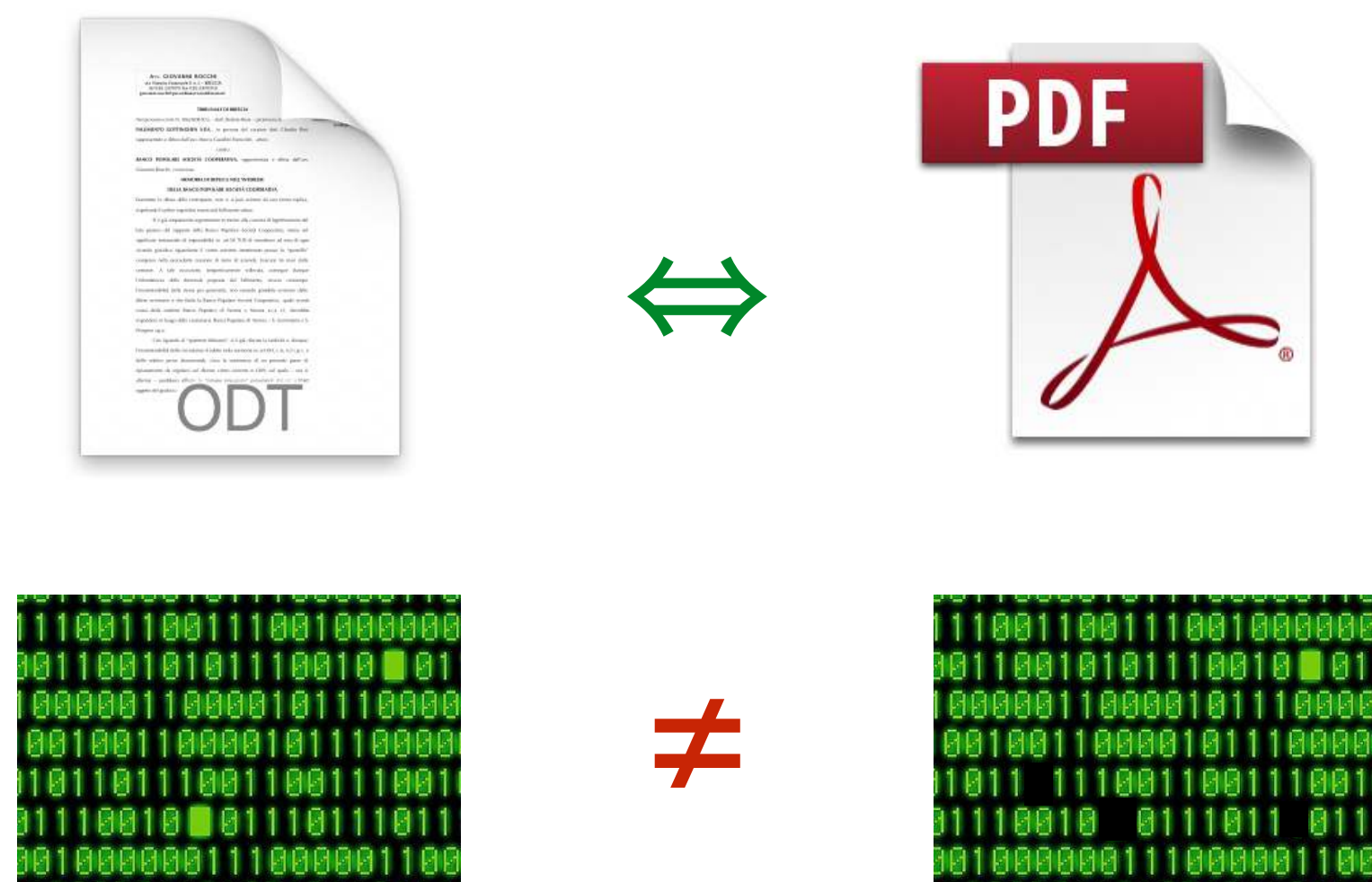
Par.2.2. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

La **copia per immagine** su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti **che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici** a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo **raffronto dei documenti** o, nel caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso **certificazione di processo** nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

DPR 82.2005 - CAD

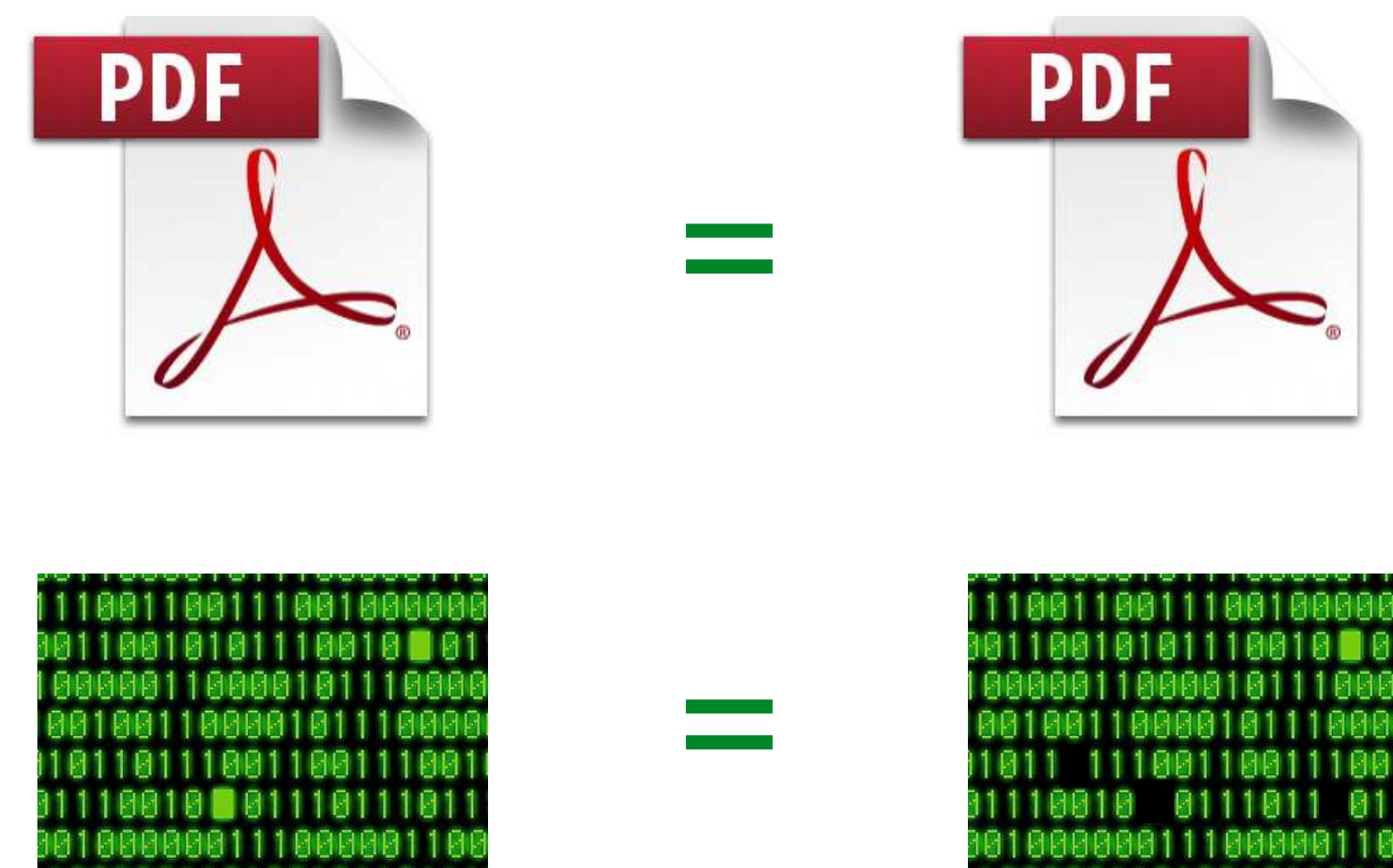
Art. 1

i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con **diversa sequenza di valori binari**;



Art. 1

i-quinquies) **duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della **medesima sequenza di valori binari** del documento originario;



Par. 2.3. Duplicati, copie e estratti informatici di documenti informatici

La **copia** di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell'originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”. L'**estratto** di un documento informatico è una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto.

Par. 2.3. Duplicati, copie e estratti informatici di documenti informatici

Un **duplicato informatico** ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto **se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica**, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una **copia da un PC ad una pen-drive** di un documento nel medesimo formato.



É il medesimo documento

DPR 82.2005 - CAD

Art. 20 - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

DOCUMENTO
FIRMATO

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una **firma digitale**, altro tipo di **firma elettronica qualificata** o una **firma elettronica avanzata** o, comunque, è formato, previa **identificazione informatica del suo autore**, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

DOCUMENTO
NON FIRMATO
o firma elettronica

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il **requisito della forma scritta e il suo valore probatorio** sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle sue **caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità**.

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014

Art. 46 - Effetti giuridici dei documenti elettronici

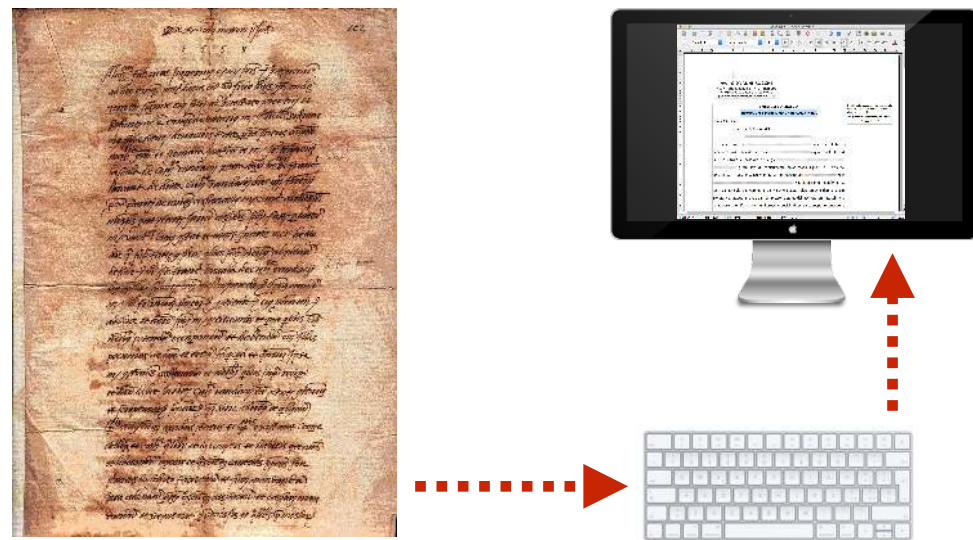
A un documento elettronico **non sono negati gli effetti giuridici** e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali **per il solo motivo della sua forma elettronica.**

Principio di non discriminazione

DPR 82.2005 - CAD

Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

1. I **documenti informatici contenenti copia** di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, **spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,** **hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,** se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.



= SONO FIRMATE DALL'AUTORE

**NON È PREVISTA L'IPOTESI DI COPIE FORMATE DA SOGGETTI
DIVERSI DAI DEPOSITARI E DAI PUBBLICI UFFICIALI**

DPR 82.2005 - CAD

Art. 22 - Copie informatiche di documenti analogici

3. Le **copie per immagine** su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee Guida hanno la **stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono tratte se la loro conformità all'originale **non è espressamente disconosciuta**.



Linee Guida

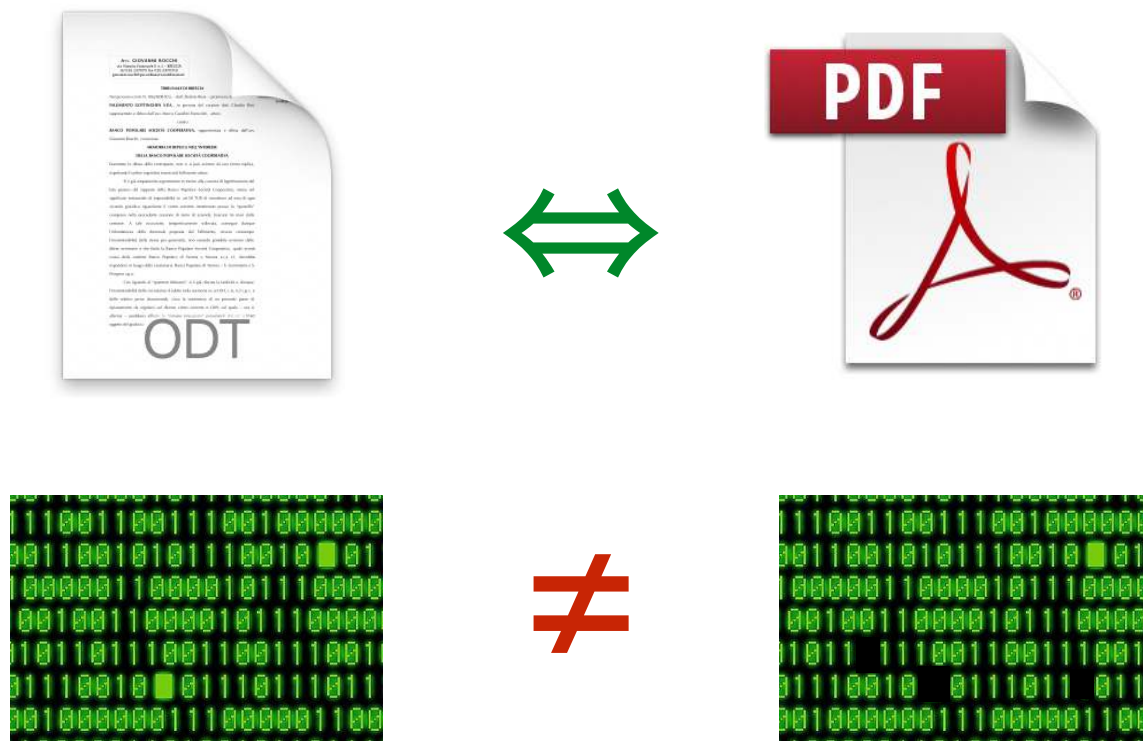


Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del CAD nel caso in cui non vi è l'attestazione di un pubblico ufficiale, la conformità della copia per immagine ad un documento analogico è garantita mediante l'**apposizione della firma** digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o altro tipo di firma ai sensi dell'art. 20 comma 1bis, ovvero del sigillo elettronico qualificato o avanzato **da parte di chi effettua il raffronto**.

DPR 82.2005 - CAD

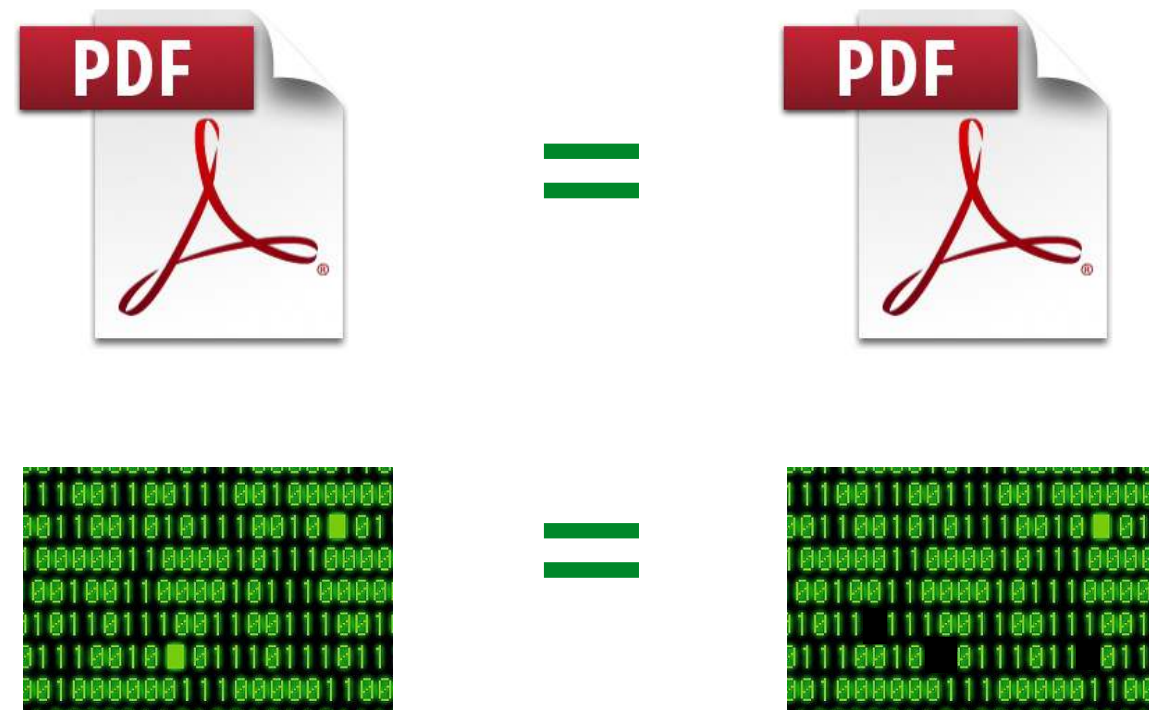
Art. 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee Guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità **non è espressamente disconosciuta.**



DPR 82.2005 - CAD

Art. 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

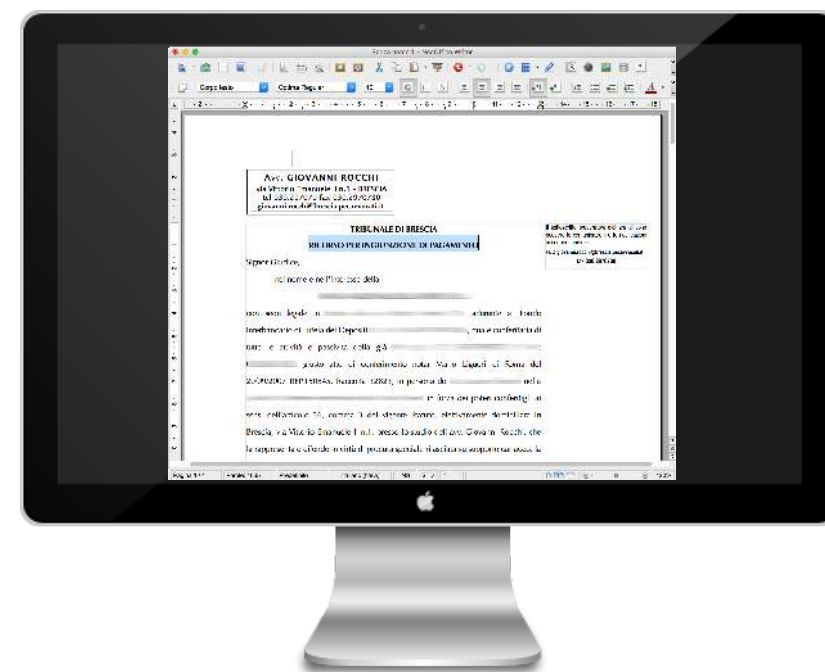


1. I **duplicati informatici** hanno il **medesimo valore giuridico ... del documento informatico da cui sono tratti**, se prodotti in conformità alle Linee Guida.

DPR 82.2005 - CAD

Art. 23 - Copie analogiche di documenti informatici

1. Le **copie su supporto analogico di documento informatico** ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è **attestata da un pubblico ufficiale** a ciò autorizzato.
2. Le **copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico**, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la **stessa efficacia probatoria dell'originale** se la loro conformità **non è espressamente disconosciuta**.



Tipologia documento

Efficacia probatoria

Documenti elettronici (non discriminazione)	• libera valutazione
Documenti informatici (non firmati)	• libera valutazione
Copie informatiche di originale analogico	• firma digitale depositario o PU - artt.2714-15 cc • libera valutazione
Copie informatiche per immagine originale analogico	• attestazione pubblico ufficiale • mancanza disconoscimento
Copie informatiche originale informatico	• attestazione pubblico ufficiale • mancanza disconoscimento
Copie analogiche originale informatico	• attestazione pubblico ufficiale • mancanza disconoscimento
Duplicato informatico	• stessa efficacia originale

FORMAZIONE

GESTIONE

CONSERVAZIONE

CONSERVAZIONE

Il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico fino all'eventuale scarto, la conservazione dei seguenti oggetti digitali in esso conservati, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, **garantendone le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità:**

- a) i documenti informatici e i documenti amministrativi informatici con i metadati ad essi associati;
- b) le aggregazioni documentali informatiche (fascicoli e serie) con i metadati ad esse associati ...

DPR 82.2005 - CAD



DPR 82.2005 - CAD

Art. 44 - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

1-ter. In tutti i casi in cui **la legge prescrive** obblighi di conservazione, **anche a carico di soggetti privati**, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, ... la riproduzione e **conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44 ... si applicano anche ai privati**, ove non diversamente previsto.

REGOLE DI GIUDIZIO

Art.46 Regolamento eIDAS (n.910/2014)

A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

Art.2712 cc

Le riproduzioni ... informatiche ... e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, **se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.**

Art.20, comma 1-bis, CAD

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il **requisito della forma scritta e il suo valore probatorio** sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle sue **caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità.**

DPR 82.2005 - CAD

CASS. SEZ. LAVORO 11.2.2019 N.3912

Il valore di **prova legale** del supporto informatico è subordinato al rispetto delle relative regole tecniche di produzione e conservazione, ed **in difetto**, l'**idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta** ed il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.



Corso P22085 • 21-23 novembre 2022
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il documento informatico e l'identità digitale nelle nuove Linee Guida Agid

PARTE II - IL DOCUMENTO INFORMATICO

avv. Giovanni Rocchi

Avvocato del Foro di Brescia

Membro del G.d.L. Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense FIIF-CNF

Coordinatore della Commissione PCT dell'Unione Nazionale Camere Civili

Tesoriere del Circolo dei Giuristi Telematici